



Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Modifica del 21 settembre 2018

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 aprile 1984¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 3a cpv. 1

¹ Per le persone che sottostanno all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 2 LPP e che percepiscono da un datore di lavoro un salario determinante AVS superiore a 21 330 franchi, deve essere assicurato un importo di almeno 3555 franchi.

Art. 5 **Adeguamento all'AVS**
(art. 9 LPP)

Gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue:

Importi precedenti in Fr.	Nuovi importi in Fr.
21 150	21 330
24 675	24 885
84 600	85 320
3 525	3 555

¹ RS 831.441.1

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

21 settembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr